



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1529

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Andrea Romagnoli dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera CONSOB n. 6561 del 27 ottobre 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Andrea Romagnoli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 24 novembre 1966;

VISTO il comunicato di adozione del provvedimento del 15 luglio 2020, con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Progetto SIM S.p.A. con sede in Peschiera Borromeo (MI), nel prosieguo la "SIM", e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ("AS") ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione;

VISTA la nota del 26 novembre 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Andrea Romagnoli in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota del 28 agosto 2020, notificata in pari data al sig. Andrea Romagnoli a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 39293/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note e i documenti allegati trasmessi dalla Banca d'Italia e dalla Consob, rispettivamente, l'11 settembre e il 22 ottobre 2020, con i quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prot. OCF n. 41107/2020 e n. 51253/2020) e in particolare la proposta di amministrazione straordinaria formulata dalla Consob, le cui motivazioni risultano integralmente accolte e recepite dal provvedimento di AS adottato dalla Banca d'Italia;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2020 (prot. OCF n. 50025/2020) con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

CONSIDERATE le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Andrea Romagnoli con la suddetta comunicazione con le quali l'interessato ha rappresentato, in particolare, con riferimento a:

A) la "non definitività" e l'illegittimità del provvedimento di amministrazione straordinaria della SIM: che il provvedimento di AS della SIM «*non è definitivo e sarà impugnato davanti all'autorità giudiziaria competente*» in quanto asseritamente interessato da «*molteplici profili di illegittimità*».

Segnatamente il provvedimento di AS non sarebbe adeguatamente motivato e sarebbe stato «*adottato da Banca d'Italia, a distanza di quattro mesi dalla relativa proposta di Consob, in assenza di un'autonoma istruttoria e dunque sulla base di circostanze non corrispondenti al vero*». Fra il [omissis] e il 15 luglio 2020 (data del provvedimento di AS adottato dalla Banca d'Italia) sarebbero infatti intervenuti cambiamenti asseritamente «*determinanti, rilevanti per la stessa sussistenza dei*



presupposti posti dall'autorità di vigilanza a fondamento della propria decisione, quali, in particolare, le gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione».

La Banca d'Italia avrebbe erroneamente trascurato alcune circostanze nella valutazione effettuata in occasione dell'adozione del provvedimento di AS che – secondo la ricostruzione dell'interessato – sarebbe stato adottato essenzialmente (i) per l'asserito svolgimento, da parte della SIM, di attività estranee al perimetro della società, reso possibile dalla carenza dei sistemi di controllo interno e tale da impoverirne ulteriormente la capacità reddituale (già condizionata dall'elevata incidenza del *pay out* riconosciuto alla rete) e (ii) per l'incapacità della compagine sociale di esprimere esponenti in grado di assicurare una sufficiente discontinuità con la pregressa gestione, eccessivamente condizionata dai soci; ovvero sia che:

- successivamente alla proposta della Consob, la Corte d'Appello di [omissis] avrebbe «escluso la sussistenza di un'operazione unitaria nella raccolta promossa da [omissis] accertando come le stesse abbiano agito legittimamente in totale autonomia, e dunque senza il coinvolgimento di Progetto SIM». A supporto di tale affermazione, l'interessato allega alla propria memoria le sentenze della Corte d'Appello [omissis] che hanno parzialmente annullato le sanzioni pecuniarie irrogate alle predette società, decidendo sulle impugnazioni della delibera Consob n. [omissis] nelle cause: [omissis];
- il sig. Andrea Romagnoli non avrebbe ricoperto alcun ruolo nella (diversa e ulteriore) società [omissis];
- nel corso delle iniziative di tali società, non vi sarebbe stata «alcuna diminuzione delle masse di Progetto SIM, che, nell'ultimo periodo, ha aumentato la propria redditività in modo considerevole e ha altresì incassato gran parte del proprio credito vantato nei confronti dei soci»;
- il sistema dei controlli sarebbe stato «articolato in modo da verificare tanto l'adeguatezza delle procedure adottate ex ante (oltre trenta nel corso della vita della società) quanto la correttezza delle condotte dei consulenti finanziari e l'operatività dei clienti»; sui controlli si legge inoltre che «gli stessi sono stati effettuati periodicamente senza rilevare anomalie, ad eccezione di alcune irregolarità commesse da un unico consulente, prontamente segnalato al Vostro organismo (doc. 7). Ciò dimostra l'efficacia delle procedure adottate che avrebbero certamente intercettato le irregolarità, in realtà insussistenti, poste a fondamento del provvedimento di Banca d'Italia»;
- la discontinuità di gestione sarebbe stata correttamente perseguita con le dimissioni di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ("CdA") e del collegio sindacale, rassegnate nel luglio 2019 e «dimostrata nei fatti con l'adozione, da parte del nuovo cda, di atti in discontinuità quali la revisione di tutte le funzioni e procedure aziendali e la riduzione dell'importo retrocesso alla rete nell'ottica di un progressivo riequilibrio del rapporto tra pay in e pay out [omissis] ».

B) la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della SIM: come «sia del tutto estraneo alla crisi di Progetto SIM, avendo sempre tenuto una condotta corretta e pienamente conforme alla normativa di settore», a tal proposito evidenziando che:

- è consulente finanziario e intermediario assicurativo da oltre venti anni e con il tempo ha notevolmente ampliato la propria rete di conoscenze;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- fin dal 2010 sarebbe proprietario della società di intermediazione assicurativa [omissis] e, dopo aver costituito nel 2011 la Progetto SIM S.p.A., avrebbe deciso di intraprendere un'iniziativa immobiliare [omissis] avvalendosi dell'istituto del patrimonio destinato e avviando «un'iniziativa del tutto separata, autonoma, legittima, operando correttamente al di fuori di Progetto SIM». Unitamente al sig. [omissis], il sig. Andrea Romagnoli avrebbe quindi costituito «in tempi diversi e perseguendo progetti imprenditoriali via via diversi, tre società immobiliari, [omissis], ciascuna delle quali, in relazione alle opportunità imprenditoriali che si creavano via via, ha costituito differenti patrimoni destinati a specifico affare», facendo riferimento al loro personale network di conoscenze e sottoscrivendo un accordo con le società [omissis] e [omissis] (di proprietà del sig. [omissis]);
- avrebbe pubblicizzato dette iniziative immobiliari organizzando incontri informativi presso locali di pertinenza delle società («in cui veniva ben esposto il logo della società [omissis] interessata, che compariva altresì sulle slides mostrate agli investitori, e venivano chiaramente illustrati i costi e le caratteristiche degli investimenti»);
- avrebbe svolto dette attività con la massima professionalità e diligenza, al di fuori della SIM e ciò sarebbe confermato «dalle verifiche svolte negli anni dalle funzioni di controllo interno della sim – che non hanno mai riscontrato irregolarità - e dai rendiconti inviati periodicamente da Progetto SIM ai propri clienti - che non riportavano investimenti nei patrimoni destinati -, senza che alcun cliente abbia mai eccepito alcunché»;
- avrebbe sempre adempiuto agli obblighi previsti dalla Società in tema di conflitto di interessi, comunicando alla stessa le partecipazioni rilevanti in altre società (a supporto allega alla memoria difensiva copia semplice della dichiarazione dell'anno 2019 relativa allo svolgimento di attività esterne alla SIM);
- in seguito all'ispezione dell'autorità di vigilanza sulla SIM, al fine di dar luogo ad una discontinuità nella gestione e assicurare una maggiore indipendenza rispetto agli azionisti, a luglio 2019 si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione (unitamente agli altri membri del CdA) e, a dicembre 2019, in qualità di proprietario del 50% delle quote del socio unico della SIM [omissis], avrebbe accettato «una proposta irrevocabile di acquisto della partecipazione del 70% del capitale sociale di Progetto SIM con riserva di un diritto di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione residua formulata da una holding inglese che controlla e/o partecipa in società in Europa attive in ambito finanziario e assicurative»;
- nell'ottica di un rafforzamento patrimoniale della società, avrebbe definito con la SIM un piano di rientro per l'estinzione del proprio debito relativo a quanto dovuto alla SIM a titolo di “fee servizi”, di cui si sarebbe fatto «personalmente carico sin dall'inizio per assicurare l'equilibrio reddituale e adeguati cash flow anche in mancanza di sufficienti volumi di operatività della Società», cui avrebbe dato regolare esecuzione (a supporto allega alla memoria difensiva copia semplice del relativo piano di rientro e due disposizioni di bonifico);
- avrebbe tenuto una condotta ineccepibile [omissis];
- in relazione alla crisi d'impresa, non sarebbero stati ad oggi emessi nei propri confronti provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

codice civile, né provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'art. 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente;

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva in quanto il sig. Andrea Romagnoli ha svolto funzioni di amministrazione nella SIM nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2018 e del 2019), avendo egli ricoperto – da ultimo – l'incarico di amministratore, dal 27 aprile 2018 al 4 novembre 2019;

RITENUTE le osservazioni e la documentazione trasmesse dall'interessato irrilevanti e/o infondate e pertanto non idonee a dimostrarne l'estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della SIM, in quanto:

AA) con riferimento a quanto dedotto circa la “non definitività” e illegittimità del provvedimento di amministrazione straordinaria della SIM: l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998 stabilisce la sussistenza della situazione impeditiva in caso di imprese sottoposte alla procedura di AS, senza che a ciò rilevi la possibilità che il provvedimento sia impugnato ovvero, nel caso di impugnazione, la definizione del procedimento di impugnazione con sentenza definitiva. Ne discende la non rilevanza ai fini dell'accertamento della sussistenza del presupposto della sussistenza della situazione impeditiva ai sensi della citata previsione (art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 472/1998) delle circostanze rappresentate dal sig. Andrea Romagnoli e riferibili ai possibili asseriti motivi di impugnazione del provvedimento di crisi che potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

Premessa tale considerazione, che risulta assorbente di qualsiasi ulteriore valutazione sul punto, per quanto occorrer possa, risulta in particolare priva di alcuna rilevanza il tentativo operato in memoria difensiva di far discendere dalle citate pronunce giurisprudenziali una statuizione sulla assenza di coinvolgimento della stessa SIM nelle attività di tali società. Tali sentenze, in particolare, nulla statuiscano in riferimento alle gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione della SIM accertate dalle Autorità di vigilanza e presupposto del provvedimento di crisi;

BB) circa non estraneità dell'interessato ai fatti (gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione) che hanno determinato la crisi della SIM: il sig. Andrea Romagnoli ha addotto elementi non idonei a dimostrare la propria estraneità in ragione dell'incarico ricoperto ai fatti che hanno determinato la AS della SIM, limitandosi a rappresentare circostanze infondate o irrilevanti, per le ragioni che seguono.

1. Gli elementi addotti per dimostrare l'asserita estraneità della SIM alle attività di investimento in immobili risultano infondati in quanto, secondo quanto si legge nelle motivazioni del provvedimento di crisi della SIM:

[omissis];

2. le osservazioni sulla ottemperanza nella condotta del sig. Andrea Romagnoli alle disposizioni in materia di conflitto di interesse relative alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti in altre società asseritamente effettuata e sulle indicazioni in tema di discontinuità nella gestione sono prive di fondamento, in quanto risulta dalle motivazioni del provvedimento di AS che *[omissis];*

3. alla luce delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di crisi della SIM, risulta irrilevante quanto osservato dall'interessato circa la permanenza nell'albo unico dei consulenti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

finanziari e in altri albi professionali nonché la condotta tenuta durante le ispezioni di autorità di vigilanza, ovvero l'esistenza di un piano di rientro della propria esposizione debitoria nei confronti della SIM definito in un'ottica di rafforzamento patrimoniale della stessa;

4. risulta altresì infondato quanto osservato relativamente al buon funzionamento dei controlli interni e alla discontinuità asseritamente posta in essere con le dimissioni tutti i sindaci e i consiglieri di amministrazione della SIM in carica (ivi inclusi i sig.ri [omissis] e Andrea Romagnoli) in quanto è stato espresso nelle motivazioni della proposta del provvedimento di crisi che:

[omissis];

VALUTATA la non estraneità del sig. Andrea Romagnoli ai fatti che hanno determinato la procedura di AS della SIM in ragione dell'incarico di componente del CdA (nonché delle qualità di fondatore, socio indiretto al 50 % e responsabile della rete commerciale della SIM) nel periodo di riferimento, tenuto conto altresì delle motivazioni contenute nella proposta della Consob (integralmente accolte e recepite dal provvedimento adottato dalla Banca d'Italia), che hanno ritenuto le violazioni normative e le irregolarità nella gestione della SIM, in considerazione della loro autonoma rilevanza e della valenza che assumono nel loro complesso, di gravità tale da integrare i presupposti per la sottoposizione della SIM alla procedura di AS in quanto:

[omissis];

RITENUTO infine, alla luce della inidoneità degli elementi trasmessi dall'interessato a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la AS della SIM, che non rileva in senso contrario la circostanza che, in relazione alla crisi dell'impresa, non sono stati ad oggi emessi nei confronti del sig. Andrea Romagnoli provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, né provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'art. 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Andrea Romagnoli a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la amministrazione straordinaria della Progetto SIM S.p.A. e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Andrea Romagnoli, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA:

1. Il sig. Andrea Romagnoli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 24 novembre 1966 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 30 novembre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti